

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 175

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 16 marzo 2023

INTERVENTI PER LA TUTELA, L'ASSISTENZA E L'INCLUSIONE SOCIALE E
LAVORATIVA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI MAGGIORENNI
CON DISABILITÀ AGGIUNTIVE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, promuove e finanzia progetti e attività rivolte all'inclusione sociale e alla piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società in generale delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.

Art. 2
(Oggetto)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce e sostiene progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti ai soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età, finalizzati alla riabilitazione visiva, psicomotoria, intellettuale, affettivo-relazionale, dello spettro autistico e l'integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive, attraverso attività di informazione e somministrazione di servizi specializzati in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da consentire la loro formazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei diritti di pari opportunità nel lavoro e nella società.

2. Le attività previste al comma 1 possono essere svolte a domicilio o presso strutture appositamente individuate.

Art. 3
(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 in misura non superiore al 70 per cento rispetto alla spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4*(Disposizioni attuative)*

1. I contributi indicati all'articolo 3 sono assegnati dalla Giunta regionale la quale predispone annualmente la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento con proprio atto che individua in particolare:

- a) i requisiti dei progetti finanziabili;
- b) i requisiti strutturali e le competenze specifiche dei soggetti che possono presentare le domande di contributo;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
- e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.

Art. 5*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere a carico della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità".

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 02.

4. All'attuazione degli interventi di cui a questa legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021/2027.